

QUADERNI



Università degli Studi di Siena

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA

Simonetta Botarelli

La progressività dell'IRPEF

n. 300 - Ottobre 2000

Sommario

Il lavoro analizza l'evoluzione dell'Irpef dall'epoca della sua introduzione ad oggi. Gli interventi del legislatore fiscale hanno determinato uno scostamento significativo tra base imponibile potenzialmente soggetta ad Irpef e base imponibile effettiva con il risultato di assoggettare alla progressività i soli redditi da lavoro dipendente, mentre gli "altri" redditi (redditi d'impresa, da fabbricati...) ne risultano tendenzialmente esclusi. L'Irpef ha perso, così, i requisiti di generalità ed è diventata sempre di più un'imposta "speciale". Per evidenziare tale risultato si analizza: a) l'area della progressività attraverso il confronto dei dati fiscali con quelli di contabilità nazionale; b) il grado di progressività dell'imposta ed i connessi effetti redistributivi attraverso l'applicazione di alcuni indici globali di progressività (KaKwani, Reynolds-Smolensky).

L'interpretazione risulta coerente con gli interventi di modificazione del sistema di imposizione e di adesione al sistema di tassazione duale.

JEL Classification Numbers: H24, H29.

La ricerca ha usufruito di un finanziamento P.A.R. 2000 dell'Università degli Studi di Siena.

1. L'Irpef dagli anni '70 ad oggi.

1.1 Le modificazioni intervenute negli elementi costitutivi e nell'articolazione dell'Irpef, dall'epoca della sua introduzione, sembrano andare verso il consolidamento di un'imposta che ha definitivamente perso quel carattere di *generalità*¹ con cui era stata ipotizzata e sollecitata già nei primi studi preparatori² della riforma tributaria degli anni '70³. E' pressoché unanime il consenso degli studiosi sull'Irpef come forma impositiva che ha ormai assunto la configurazione di una imposta speciale, solo su alcuni redditi, con una scala di progressività diversa in relazione ai diversi percettori di reddito (pur se di eguale entità), con uno scostamento significativo tra base imponibile potenziale e base imponibile effettiva dell'imposta e con un ruolo delle detrazioni che è andato sempre più a interferire sugli aspetti redistributivi e sulla loro efficacia.

E in questa direzione sembrano muoversi gli interventi previsti con la manovra finanziaria 2001: stiamo, cioè, assistendo alla conclusione di un processo realizzatosi nel tempo e che costituisce il risultato di una lunga storia di cui delinearono i tratti più salienti.

I punti qualificanti la manovra finanziaria 2001 possono essere sostanzialmente enucleati in tre tipologie di interventi relativamente: a) alla riduzione delle aliquote Irpef⁴, b) all'incremento delle detrazioni per i carichi di famiglia⁵, oltre alla completa deducibilità⁶ dal reddito complessivo delle

¹ Cioè di un'imposta sul reddito e non di un'imposta solo su alcuni redditi. Si è giunti alla configurazione di una imposta che, a parità di reddito, impone oneri tributari profondamente diversi tra i contribuenti ma che, nel contempo, va ad interferire sulla osservanza dei principi di equità orizzontale e verticale.

² Dalla cosiddetta Commissione Cosciani i cui lavori preparatori ebbero inizio alla fine del 1962. Si veda, al riguardo, Stato dei lavori della Commissione per lo studio della Riforma Tributaria (1964).

³ Ipotesi questa che ha ottenuto sempre più adesione da parte degli studiosi che si sono occupati del problema.

⁴ Già per il periodo d'imposta 2000 sono state introdotte modifiche agli scaglioni di reddito e agli importi delle detrazioni (Decreto Legge 30/ 9/ 2000, n. 268) in modo da ampliare la fascia di reddito compresa nel primo scaglione, elevandola da 15 a 20 milioni, sono state incrementate le detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente ed autonomo (portando così di fatto a 12 milioni la soglia di esenzione ai fini Irpef per i lavoratori dipendenti e a 6 milioni quella per gli autonomi), è stata ridotta la misura dell'acconto dovuto per il 2000 dal 92% all'87%. Dal 2001 si realizzeranno gli interventi più consistenti grazie al ritocco delle aliquote Irpef, operazione che proseguirà negli anni seguenti fino al 2003.

⁵ La previsione di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia sia per l'anno 2001 che per il 2002 conferma gli interventi delle precedenti due manovre che hanno privilegiato le detrazioni fiscali come strumento distributivo. Se in un qualche modo si può affermare che con le ultime Finanziarie si è sommariamente delineata una politica di sostegni finanziari alle famiglie che non preesisteva, dall'altro non ci si può astenere dal considerare anche i limiti derivanti dal voler privilegiare in modo sistematico lo strumento delle detrazioni fiscali a fini redistributivi (a sostegno del costo dei figli o di ostacolo alla povertà). Il problema è evidente nel caso degli "incapienti": il ricorso alle detrazioni fiscali rischia di diventare paradossalmente uno strumento di accentuazione delle diseguaglianze poiché, in assenza di (imposta negativa o di) un rimborso della quota di deduzione non fruibile perché l'imposta dovuta è più bassa o addirittura inesistente, risultano esclusi proprio i più poveri. D'altra parte allo strumento "detrazioni per carichi di famiglia" (soprattutto per i figli a carico) non può più essere riconosciuta la funzione di personalizzazione dell'imposta per una esatta individuazione della capacità contributiva e per una applicazione corretta e coerente con il principio di equità orizzontale.

In qualche modo sta assumendo ancor più rilievo la definizione del ruolo che deve essere assegnato o riconosciuto a questo strumento: sotto il profilo fiscale come strumento selettivo (che però insiste su un prelievo riferito al singolo individuo e non all'unità familiare) o in connessione con finalità di politica sociale come misura di sostegno (non per via fiscale, ma come trasferimento diretto).

⁶ E' questo un intervento innovativo rispetto a quanto ipotizzato "per razionalizzare e perequare" (art. 18 Collegato alla Finanziaria 1999) il prelievo impositivo sui fabbricati. In tale istanza si era ritenuto di assimilare i redditi da fabbricati a quelli di capitale e di sottoporli ad una imposizione coerente con quella riservata alla remunerazione ordinaria del capitale investito nelle imprese.

La completa defiscalizzazione dell'abitazione principale sotto il profilo dell'imposizione diretta costituisce una misura di sicuro impatto sui contribuenti, anche se la (preesistente) deduzione dall'imponibile di una quota pari ad 1,8 milioni di lire, nei casi di rendite catastali medio-basse, aveva già reso irrilevanti i redditi figurativi prodotti dalla prima casa. Con il provvedimento attuale tutte le "prime case" vengono a beneficiare dell'esclusione dall'imposizione, quindi qualunque siano le rendite attribuite alle abitazioni utilizzate come residenze principali. Si adotta definitivamente il principio secondo il quale la prima casa non produce redditi e per questo non deve essere fiscalmente rilevante. Nel momento

rendite catastali dell'immobile adibito ad abitazione principale, c) alla tassazione del reddito d'impresa, realizzato da imprenditori individuali o da società di persone, con aliquota proporzionale (pari all'aliquota stabilita per i soggetti Irpeg).

Quanto si viene a realizzare non costituisce altro che la riaffermazione di quei criteri guida che sanciscono l'adesione al modello di tassazione duale anche se, per quel che concerne la tassazione del reddito d'impresa con la stessa aliquota applicata alle società di capitali, non si può negare che, pur introducendo un criterio di neutralità dell'imposizione rispetto alla forma giuridica, attui una apprezzabile diminuzione della base imponibile Irpef.

D'altro canto il processo di modificazione dell'imposta personale sul reddito è il frutto dell'azione congiunta di più variabili i cui effetti hanno avuto graduale visibilità.

In primis, la definizione accettata di base imponibile dell'imposta che, oltre ad essersi progressivamente svuotata di alcune componenti, si è discostata dalla univocità di un modello teorico di riferimento.

Va ricordato come l'importanza della definizione di una base imponibile di riferimento avesse assunto particolare enfasi nel momento in cui si procedeva all'introduzione di una unica imposta personale e progressiva sul reddito globale (l'Irpef)⁷ che comprendesse non soltanto le preesistenti imposte personali sul reddito (imposta complementare e di famiglia), ma anche quelle con caratteristiche tendenzialmente reali (imposta sul reddito dei terreni, dei fabbricati, di ricchezza mobile) e le relative addizionali.

Nel dibattito teorico⁸ di riferimento il reddito ha rappresentato la grandezza più spesso assunta come indicatore della capacità contributiva, quindi come base imponibile dell'imposta personale, anche se la sua formulazione ha ammesso una molteplicità di definizioni.

Le due configurazioni di reddito a cui è posto più rilievo sono quelle, note, di reddito *prodotto* e di reddito *entrata*; configurazioni che inducono riflessi ed implicazioni diverse sulla fisionomia del sistema tributario e delle altre forme impositive.

Nella definizione di reddito *prodotto* si assume, come base imponibile, il valore aggiunto definito come somma dei redditi prodotti dai diversi fattori che hanno partecipato alla produzione; quindi la base imponibile risulta uguale alla somma delle remunerazioni (salari, stipendi, profitti, rendite finanziarie, fondiarie, urbane, agrarie) dei fattori produttivi e corrisponde al valore dei nuovi beni e servizi prodotti (in un certo periodo di tempo) con l'impiego di tali fattori. Una siffatta definizione non consente però di includere nella base imponibile, come elementi della capacità contributiva, tutta una serie di manifestazioni riconducibili ai guadagni di capitale, alle vincite, alle donazioni. La difficoltà di considerare su posizioni uguali (e, quindi, sottoporre allo stesso onere d'imposta) due individui che, pur percependo un identico ammontare di reddito, differiscono in quanto uno solo dei due ha ottenuto plusvalenze patrimoniali, ha spinto alla ricerca di una definizione alternativa che consentisse di cogliere una visione di reddito più ampia.

La risposta alle istanze di carattere equitativo e alla opportunità di contenere il ridimensionamento della base imponibile ha condotto così ad una accezione di reddito *entrata*, dove la base imponibile trova riferimento nell'ammontare massimo di risorse potenzialmente consumabili in un certo periodo di tempo senza, però, intaccare il valore del patrimonio iniziale. La principale novità, rispetto al concetto di reddito prodotto, sta nella qualificazione come componenti della base imponibile delle plusvalenze patrimoniali; ne consegue che in questa accezione il reddito risulta dalla somma del consumo e della variazione del patrimonio in un certo periodo di tempo, ovvero dalla somma delle remunerazioni ai fattori produttivi e della variazione delle differenti componenti patrimoniali (terreni, fabbricati, azioni, obbligazioni, plusvalenze e minusvalenze patrimoniali), oltre ad altre eventuali entrate occasionali (vincite, donazioni, eredità).

in cui diventa deduzione dal reddito complessivo per un importo pari a quello del reddito fondiario, inerente l'abitazione principale, non produce alcun effetto sulla determinazione dell'onere complessivo del contribuente.

⁷ Cosciani (1964).

⁸ Al riguardo Einaudi (1959), Cosciani (1965), Simons (1938), Romani (1964), Kaldor (1955).

Se con l'adesione al concetto di reddito entrata si risolvono alcuni dei problemi indotti da una accezione di reddito troppo ristretta, quale quella di reddito prodotto, non per questo è possibile ritenere di facile applicabilità la nuova definizione.

Il problema più rilevante, da un punto di vista pratico, è relativo alla tassazione delle plusvalenze e al loro concreto inserimento nella base imponibile. I due momenti che rilevano per i guadagni in conto capitale sono quello della maturazione e quello della riscossione (o della realizzazione): per coerenza con la definizione di base imponibile le plusvalenze dovrebbero esservi comprese anche se solo maturate. Ma, privilegiare l'inserimento delle plusvalenze maturate su tutti i valori patrimoniali, è una operazione sufficientemente complessa sia nei confronti di quei soggetti che, non esercitando una attività d'impresa, non sono tenuti alle scritture contabili sia per le connesse difficoltà di accertamento⁹; ancora l'imposizione alla maturazione può produrre problemi di liquidità per il pagamento dell'imposta. Questi aspetti hanno spinto i sistemi tributari¹⁰ ad accettare l'imposizione delle plusvalenze al momento della loro realizzazione (e per le imprese al momento dell'iscrizione in bilancio). Ciò non toglie che i problemi relativi alla tassazione di questa componente si spostino in ambiti di difficile risoluzione, quali quelli del possibile "salto d'imposta" derivante dall'incremento dell'aliquota marginale per effetto dell'aumento della base imponibile, o quelli del trattamento fiscale delle componenti puramente nominali¹¹, o ancora quelli inerenti la deducibilità delle minusvalenze¹².

Si è detto che anche le donazioni e le successioni costituiscono parte integrante dell'imponibile, ma di fatto i sistemi tributari le hanno sempre escluse sottoponendole ad una imposizione autonoma.

La difficoltà di realizzare in pratica un sistema fondato su una base imponibile rispettosa dell'accezione di reddito entrata motiva peraltro i continui interventi di adeguamento o di correzione da parte del legislatore fiscale.

1.2 La riforma del sistema tributario del 1974 aveva recepito alcune delle indicazioni proprie del modello di reddito entrata¹³: nei lunghi lavori preparatori della riforma era stato sottolineato (già nel 1964) come tra gli obiettivi primari doveva includersi anche il riferimento ad una base imponibile con una qualche apertura nei confronti del reddito entrata¹⁴. L'attuazione avviene, pur preservando il principio, con rilevanti scostamenti rispetto al disegno iniziale: si tradisce immediatamente il principio della progressività a cui sottoporre la generalità dei redditi escludendone quelli derivanti da attività finanziarie (ma si rinuncia alla realizzazione della discriminazione qualitativa con un'imposta patrimoniale). E il percorso seguito mostra come, nel tempo, molti effetti di modificazione sostanziale del tributo abbiano stravolto quello che doveva essere l'impianto o il disegno sottostante l'imposta personale e progressiva, cardine del nuovo sistema tributario. Le interferenze sul piano applicativo sono state di diverso ordine ed entità: da un lato, l'inflazione (consistente e prolungata nel tempo) che, sovrapponendosi alla progressività dell'imposta, ha contribuito al realizzarsi del fiscal drag il cui effetto è, sì, quello di estendere il prelievo, ma che, in realtà, interessa solo alcune componenti reddituali con evidenti iniquità. D'altro canto, presupposto dell'imposta progres-

⁹ Ma anche per possibili problemi di definizione soggettiva dell'imponibile.

¹⁰ Con riferimento a ciò i provvedimenti introdotti con la manovra finanziaria per il 1997 hanno modificato il trattamento fiscale delle plusvalenze che viene esteso a tutti i capital gains con riferimento alla "maturazione". Ma, per evitare la complessità amministrativa connessa a tale principio, il legislatore ha riconosciuto al contribuente, nel caso di adesione al regime del risparmio amministrato o nel regime della dichiarazione, la tassazione alla realizzazione con applicazione dell'equalizzatore (correttivo, che tenendo conto del differimento dell'imposta sulla plusvalenza, consente di equiparare la tassazione al realizzo con quella alla maturazione).

¹¹ Anche se in generale i sistemi tributari si basano sulla definizione di basi imponibili in termini nominali che, quindi, non rilevano problemi di adeguamento dei valori reali di alcune componenti.

¹² Naturalmente i problemi non si esauriscono solo in questi aspetti; una definizione precisa di reddito entrata dovrebbe, ad es., contenere nel reddito imponibile la variazione del valore attuale dei diritti pensionistici o previdenziali maturati nell'anno considerato.

¹³ Il modello di riferimento è quello proposto da Haig e Simons, già negli anni '20, e che aveva come riferimento la Comprehensive Income Tax.

¹⁴ Cosciani (1964).

siva sul reddito doveva anche essere l'omogeneità nella valutazione dei redditi componenti il reddito complessivo; omogeneità che non ha trovato corrispondenza nell'attuazione pratica data la presenza di criteri di valutazione dei redditi che fanno riferimento sia al reddito effettivo, sia al reddito normale¹⁵. Risulta evidente come questo secondo aspetto abbia concorso ad accentuare e a rendere ancor più iniquo l'altro, derivante dall'applicazione della imposta progressiva su imponibili (ma solo su alcuni) accresciuti nominalmente per effetto del processo inflazionistico. A tali implicazioni bisogna aggiungere l'influenza di alcuni altri elementi negativi, conseguenti alla proliferazione di norme interpretative o attuative da parte delle autorità fiscali e alla mancata riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria. Fattori, questi, che hanno assunto un ruolo cruciale sulle scelte dei contribuenti, i quali non hanno esitato ad utilizzare la normativa e le lacune della stessa per attuare comportamenti di erosione ed elusione, se non addirittura di evasione dell'imposta, contravvenendo, cioè, al dettato fiscale consapevoli della estrema difficoltà di essere scoperti.

Ci si trova così di fronte ad un sistema tributario, già negli anni '80, caratterizzato da una elevata evasione ed erosione¹⁶ che, in presenza di inflazione, determinano ancor più l'insistenza degli effetti del prelievo solo su alcune categorie di reddito.

Le deroghe introdotte dalla legislazione ai requisiti di generalità ed uniformità della tassazione, unitamente alla erosione ed evasione della base imponibile, hanno prodotto una divergenza tra progressività formale e progressività effettiva¹⁷; peraltro, data la struttura dell'Irpef, definita dall'operare congiunto della scala delle aliquote e delle detrazioni d'imposta, un qualsiasi cambiamento in una di queste due componenti produce una modificazione nell'incidenza effettiva (cioè nel rapporto tra prelievo e reddito imponibile) e nella progressività dell'imposta.

Gli interventi di correzione hanno tenuto conto di problemi contingenti pur dovendo continuare a far fronte ad alcuni dei problemi strutturali, quali un'immensa platea di contribuenti a cui applicare l'imposta personale e progressiva, una realtà produttiva estremamente frammentata e rappresentata da piccole e piccolissime unità produttive, o ancora l'adozione del reddito individuale quale riferimento per l'applicazione dell'imposta (a cui si collega una struttura abbastanza complessa di detrazioni per carichi di famiglia finalizzata a modulare l'onere dell'imposta), che hanno complicato l'attuazione del sistema d'imposizione.

¹⁵ Nella riforma del '74, pur con alcune eccezioni (es., redditi fondiari), si era inteso far riferimento ad una valutazione dei redditi su base effettiva, cioè come reddito di cui il contribuente aveva piena disponibilità nel periodo di imposta considerato. Questo vuol dire che i redditi effettivi potevano essere calcolati sulla base del principio di cassa o di competenza in relazione alle diverse fattispecie reddituali indicate dal legislatore fiscale. Certo è che il reddito effettivo di competenza costituisce la migliore rappresentazione della capacità contributiva dei soggetti economici, anche se in alcuni casi, per evitare la complessità della tenuta di una vera e propria contabilità, si è optato per una valutazione sulla base del principio di cassa.

Il ricorso al reddito normale può però esser giustificato sotto più profili; sicuramente, da un punto di vista teorico, si giustifica per l'arbitrarietà del periodo di tempo preso come riferimento (di solito l'anno) che non appare coerente con la determinazione della capacità contributiva (che dovrebbe esser riferita ad un arco temporale più ampio), per cui il riferimento ad un arco temporale breve e convenzionale deve implicare un onere d'imposta relativo ad un reddito calcolato come media di redditi relativi a più periodi (es., l'arco di vita). Argomentazioni teoriche a favore del reddito normale erano state anche evidenziate da Einaudi (1967), quale possibile incentivo di carattere fiscale a favore di alcune attività (es. agricole).

Però, con riferimento ai redditi fondiari, va sottolineato come già nei lavori preparatori della riforma si era, sì, continuato a far riferimento a redditi accertati con il sistema catastale, ma si era anche auspicata la trasformazione del sistema catastale stesso (sia per i terreni che per i fabbricati) in modo da renderlo più flessibile, dinamico e tale da assicurare una sempre maggiore aderenza ai criteri di reddito effettivo. Cosciani(1964).

Vedremo come il ricorso e l'estensione del concetto di reddito normale, nel corso degli anni abbia interessato molte categorie reddituali (per semplificare la determinazione del reddito, o come strumento di ausilio dell'amministrazione finanziaria, quindi come base imponibile per l'imposta o come determinante per le autorità fiscali nel delineare il sistema di accertamento). Cfr. Leccisotti (1990).

¹⁶ Gli oneri deducibili hanno assunto sempre più rilevanza.

¹⁷ Imponendo anche un ripensamento sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo dell'equità verticale attraverso la progressività.

Nel lungo elenco di interventi meritano particolare attenzione quelli che hanno più profondamente inciso nella articolazione dell'imposta, o meglio che sono andati a modificare proprio gli aspetti di generalità ed uniformità, e che hanno maggior rilievo per i nostri ragionamenti.

Se la riscrittura delle norme in materia di imposte dirette, confluita nel Tuir entrato in vigore nel 1988, costituisce un punto di riferimento per aver sancito l'adesione dell'Irpef al modello del reddito prodotto, eliminando così quegli elementi di lieve apertura, ma anche di ambiguità, nei confronti del reddito entrato, l'intervento legislativo che ha segnato un cambiamento radicale nella struttura dell'Irpef è stato quello che aveva ridisegnato la curva delle aliquote nel 1983, finalizzato a bilanciare gli aumenti nell'incidenza dell'imposta derivanti dall'operare congiunto di progressività ed inflazione¹⁸. La manovra comportò una drastica riduzione nel numero degli scaglioni (da 32 a 9) ed una revisione delle aliquote con effetti di un qualche contenimento della progressività dell'imposta, di semplificazione del sistema per effetto della riduzione del numero di scaglioni e di una successiva complicazione per l'introduzione di ulteriori detrazioni¹⁹. Di fatto l'obiettivo di contenimento della progressività ha visto una sostanziale compensazione tra la progressività implicita nella scala delle aliquote e il ragguardevole aumento delle detrazioni d'imposta²⁰ (anche se con effetti diversi a seconda della collocazione nell'ambito degli scaglioni dei contribuenti). La valutazione che se ne trae è che, nella riforma del 1983, l'azione congiunta degli scaglioni di reddito e delle detrazioni per classi, avendo evidenziato uno scostamento sostanziale della struttura effettiva dell'imposta da quella desumibile dalla sola scala delle aliquote formali, avesse comunque delineato un'Irpef con scale di aliquote differenziate a seconda che i contribuenti fossero o meno lavoratori dipendenti²¹.

E vale la pena rammentare che lo stesso ordine di motivazioni ha giustificato le modifiche apportate con le revisioni del 1986 e 1989²².

Il quadro fino a qui delineato è di una Irpef che ha già i connotati di una imposta "speciale" su alcuni redditi (essenzialmente i redditi da lavoro dipendente e pensioni), e non più generale sui redditi delle persone fisiche, che esenta la quasi totalità dei redditi da capitale, i redditi dell'agricoltura e dei fabbricati (per lo più valutati secondo criteri di reddito medio ordinario e basati su stime e rendite catastali ormai anacronistici)²³; quindi, un'Irpef caratterizzata da una fortissima erosione, implicitamente definita dalle caratteristiche stesse dell'imposta e della sua base imponibile, e che si trova a convivere con un'altrettanto consistente evasione, da cui non può che conseguire l'esiguità della base imponibile effettivamente assoggetta all'imposta.

D'altra parte dobbiamo prendere atto che alcuni interventi del legislatore fiscale sono stati intrapresi nel tentativo di conciliare aspetti che, spesso, potevano apparire contraddittori. La consapevolezza delle limitate possibilità di ostacolare il processo di evasione attraverso la verifica sistematica della contabilità analitica delle imprese unitamente all'intento di semplificare la contabilità delle imprese minori, nonostante una ridotta conoscenza degli elementi reali di costo delle diverse attività produt-

¹⁸ Non dobbiamo dimenticare che, nei primi anni di applicazione dell'Irpef, la presenza di inflazione era stata vista con favore poiché aveva permesso di accrescere silenziosamente l'incidenza dell'imposta e di aumentare il gettito.

¹⁹ Per compensare l'effetto dell'innalzamento dell'aliquota (al 18%) sul primo scaglione di reddito fu introdotta una complessa modulazione delle detrazioni in funzione degli ammontari dei redditi da lavoro a cui fu affiancato un meccanismo (ancor più complicato) di correzione per riconoscere una gradualità nella perdita al diritto delle suddette detrazioni. Cfr., al riguardo, Herr (1995).

²⁰ Visco (1984) evidenzia come, nel 1983, il contributo delle detrazioni alla progressività complessiva dell'Irpef sia consistentemente aumentato rispetto all'anno precedente, passando dal 24 al 40% (pag.128 e ss.).

²¹ Anche in relazione alla differenziazione che tali redditi subiscono in sede di determinazione della base imponibile.

I complessi meccanismi di calcolo dell'imposta hanno certamente rappresentato un problema non solo per l'enorme numero dei contribuenti a cui si andavano ad applicare, ma anche perché, nei confronti di alcune tipologie di percettori, si assommavano ad altri aspetti, altrettanto onerosi, imputabili, ad es., alla definizione non univoca della base imponibile per la determinazione dell'imposta sul reddito d'impresa.

²² Le modificazioni delle aliquote negli interventi del 1983, 1986 e 1989 non hanno restituito il fiscal drag, che si era andato accumulando, anche se sono riuscite a interromperlo. Va ricordato che, nello stesso arco temporale, si erano andati affermando sostanziali modificazioni negli assegni familiari.

²³ Peraltro i redditi da fabbricati sono soprattutto presenti tra i contribuenti più ricchi.

tive, hanno comunque indotto il legislatore ad intervenire in ambito di determinazione del reddito di impresa.

Pur ribadendo la necessità (ed il principio) di commisurare l'ammontare dell'imposta alla capacità contributiva, che richiede l'applicazione del principio dell'imposizione del reddito effettivo (e, quindi, nel caso delle imprese, del volume d'affari effettivo), da realizzare mediante accertamenti analitici, ma che può imporre ai contribuenti adempimenti troppo onerosi, si è dovuto optare per una soluzione di compromesso tra le esigenze di equità e di semplicità amministrativa.

La disciplina fiscale del reddito d'impresa, quale risultava dalla riforma tributaria, presupponeva la tenuta di una contabilità assai complessa per la corretta evidenziazione delle componenti reddituali che, soprattutto nei confronti delle piccole e piccolissime imprese, risultava eccessivamente onerosa²⁴. Peraltro, la previsione di semplificazione contabile prevista per le imprese minori, introdotta per tale finalità, si conciliava poco con una determinazione del reddito che si uniformava a quanto previsto per tutte le altre imprese. Ma la differenziazione dell'obbligo contabile per le imprese minori non ha prodotto gli effetti sperati così che, dagli anni '80, il legislatore, rimettendo in discussione l'efficacia degli accertamenti analitici, ha progressivamente introdotto modalità di tassazione delle imprese minori secondo criteri di reddito "medio-ordinario" e non più sulla base del reddito "effettivo"; il legislatore ha anche cercato di contrastare l'evasione, ma con un insieme confuso di norme, arrivando alla introduzione di indici e coefficienti extracontabili che, mediante presunzioni, consentivano la ricostruzione del reddito.

Si assommavano, così, interventi volti al contenimento dei costi di adempimento fiscale, ma sui quali si confidava per l'emersione della base imponibile di quella particolare categoria di soggetti, unitamente a interventi che regolavano nuove modalità di accertamento induttivo nella speranza che, complessivamente, si realizzassero effetti di dissuasione da comportamenti evasivi.

Abbiamo detto che la estrema frammentazione della struttura produttiva esige un intervento regolatore, ma l'intervento si viene a concretizzare con una decisa spinta verso l'estensione dei regimi forfetari con la "Visentini ter"²⁵: per i soggetti minori²⁶ la determinazione forfetaria del reddito avviene con il calcolo dell'imposta sulla differenza tra i ricavi ed una certa misura percentuale, prefissata, dei costi. Tale operazione ha ottenuto opposte valutazioni: come efficace correttivo per il riequilibrio, seppur parziale, della imposizione, come mezzo per correggere alcune tendenze verso aree di evasione, come vero abbandono della riforma tributaria.

E' certo che le difficoltà della esatta determinazione del reddito effettivo (per i costi che implica e per la probabile "soggettività" nella valutazione delle sue componenti) rende inevitabile il ricorso a un qualche sistema di forfetizzazione dei costi o dei ricavi, ma una forfetizzazione che sia funzionale alle esigenze dei diversi settori produttivi e non con gli aspetti di rigidità e di generalità che hanno contraddistinto la Visentini ter²⁷. E le implicazioni di questa scelta non hanno tardato a manifestarsi: almeno il 25% delle imprese che rientravano nel regime semplificato sono passate al regi-

²⁴ All'onere per il tributo si vengono ad aggiungere ulteriori oneri che derivano dall'adempimento degli obblighi tributari.

²⁵ L. 17 del 17/2/1985 che estende il regime forfetario opzionale sia alle imposte dirette che all'Iva per un periodo sperimentale di tre anni (poi prolungato per un ulteriore anno). Al riguardo, cfr. Tramontana (1987).

²⁶ Imprese e lavoratori autonomi con volume d'affari inferiore ai 780 milioni. Le imprese minori rappresentavano la maggior parte (intorno al 90%) della totalità delle imprese anche se, ovviamente, erano meno rilevanti per l'ammontare di volume di affari rispetto a quello dichiarato dalle grandi. La realtà mostrava un forte scostamento rispetto alla normativa: solo una minoranza di imprese (tra il 5 e il 10%) era interessata dalla disciplina generale del reddito d'impresa, mentre la disciplina speciale (quella semplificata) era prevista per più del 90% dei contribuenti. Cfr. Campa in Tramontana (1987).

²⁷ Visentini era anche intervenuto in merito alla distribuzione del reddito dell'impresa familiare tra l'imprenditore e i familiari partecipanti (che non doveva superare il 49%).

me ordinario²⁸ e la scelta delle imprese di permanere o meno nel regime forfetario è sicuramente da ricondurre a motivazioni di pura convenienza economica²⁹.

In questo senso hanno sicuramente agito aspetti apparentemente opposti che hanno poi finito per convergere in un unico risultato: la formulazione di criteri incompleti e non aderenti alla realtà economica e contabile dei contribuenti ammessi a contabilità semplificata, che lasciava, però, ai soggetti la libertà di aderirvi, ha consentito a coloro che pagavano di più di passare alla contabilità ordinaria; contabilità ordinaria, con una probabilità molto bassa di esser sottoposta ad accertamento, che spingeva i contribuenti a correre il “rischio” di un accertamento, nel senso che la valutazione del contribuente circa la probabilità di essere esaminato e scoperto evasore diventava cruciale per il comportamento da tenere.

Il percorso intrapreso dal legislatore prosegue, alla fine della “sperimentazione” della Visentini, con un provvedimento (DL. 69/1989) che, oltre alle citate modificazioni di innalzamento delle detrazioni d’imposta e a una prima applicazione della trasformazione di alcuni oneri deducibili in detrazioni d’imposta, introduce una molteplicità di effetti: riduce i limiti di ammontare dei ricavi per aderire alla contabilità semplificata determinando, così, un ampliamento del numero di soggetti a contabilità ordinaria; attribuisce contemporaneamente molto più rilievo alla logica della determinazione del reddito in via analitica, sulla base del criterio della competenza economica, ma introduce anche un sistema di coefficienti (“presuntivi”) che privilegia l’applicabilità nella fase di accertamento piuttosto che in quella della determinazione dell’imponibile.

Fra gli strumenti³⁰, a cui il legislatore ha fatto ricorso nella lotta all’occultamento dei ricavi, si inserisce anche la minimum tax, che, determinata sulla base di elementi soggettivi ed oggettivi, evidenziava in modo indiretto il reddito dell’imprenditore e costituiva il riferimento per confrontare i ricavi della dichiarazione dei redditi con quelli risultanti dall’applicazione dei coefficienti presuntivi. L’automatica iscrizione a ruolo della differenza d’imposta, che risultava dall’applicazione del meccanismo, sollevò molto allarmismo³¹ tanto che, tra il 1992 e il 1993, molte imprese preferirono dichiarare la cessazione della loro attività. Ma l’effetto dirompente, come vero e proprio “effetto di annuncio”, fu rilevato nel comportamento degli imprenditori che avevano provveduto ad adeguare per tempo gli imponibili da dichiarare.

Non meno interessanti, e con una logica del tutto analoga, si configurano gli interventi sui redditi dei fabbricati (quelli della “prima casa”) che, pur essendo stati interessati dalla revisione degli estimi catastali, hanno continuato ad esprimere redditi estremamente contenuti. Sul trattamento fiscale di tali redditi si è ritenuto di dover porre ordine soprattutto in seguito all’introduzione dell’Ici: si è, così, riconosciuta dal 1993 una deduzione dal reddito dei fabbricati che è variata da 1 a 1,4 milioni, fino ad arrivare a 1,8 milioni, e che, dal 1998, è stata trasformata in onere deducibile dal reddito complessivo. L’epilogo è quello di cui abbiamo già detto: la totale esclusione dei redditi relativi alla “prima casa” dall’Irpef.

2. L’area della progressività.

Le affermazioni inizialmente introdotte, relative al punto di arrivo segnato dall’ultima Finanziaria,

²⁸ Quota decisamente consistente se rapportata all’elevato numero di imprese minori (si parlava di 4 milioni nei primi anni ’80). Peraltro il risultato era in parte “auspicato” visto che le norme sull’accertamento induttivo erano particolarmente punitive proprio nei confronti dei forfetari.

²⁹ Si veda Botarelli (1990).

³⁰ Già in una fase precedente (1983) il legislatore aveva introdotto il “redditometro” che si configurava come un esempio indiretto di forfetizzazione. Peraltro il redditometro, che era costruito su un sistema di coefficienti ed indicatori tesi alla determinazione del reddito minimo di un contribuente, individuato per alcune caratteristiche e comportamenti, si basava su un modello di utilizzo del reddito e, quindi, di struttura dei consumi. La base imponibile a cui si riferiva tale costruzione assumeva una configurazione intermedia tra il concetto di reddito entrata e quello di reddito speso.

³¹ La misura è rimasta in vigore solo per un brevissimo periodo di tempo.

appaiono del tutto coerenti con il percorso che abbiamo delineato e che ha caratterizzato il sistema di imposizione diretta.

L'idea guida del ragionamento è quella di un progressivo modificarsi della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con il risultato di assoggettare alla progressività i soli redditi da lavoro (dipendente) mentre si è teso ad escludere, senza soluzioni di continuità, tutti gli "altri" redditi, cioè i redditi d'impresa, i redditi da fabbricati, quelli dei terreni, ecc.. Gli interventi del legislatore anche se apparentemente ambigui avevano un filo conduttore ricorrente che, in modo più o meno palese, determinava un significativo scostamento tra base imponibile potenzialmente soggetta ad Irpef e base imponibile effettiva. Ma non solo questo, nel momento in cui si continuava ad introdurre deroghe ai criteri di riferimento al reddito effettivo, si rendeva lecito il restringimento, sempre più consistente, della base imponibile dichiarata dalle famiglie con ovvie ripercussioni in termini di area soggetta a progressività.

Per capire quale sia stata la reale dimensione del fenomeno è necessario procedere al confronto dei dati fiscali, in cui si assommano però importanti fenomeni elusivi ed evasivi, con quelli desumibili dai conti Istat. L'uso di fonti diverse, pur necessitando di alcuni aggiustamenti, consente di individuare un metodo per stimare quanta parte del reddito delle famiglie va a finire nella base imponibile Irpef, quindi quale è l'ampiezza della base imponibile dichiarata.

Il confronto avviene con l'Istat poiché questa è l'unica base statistica organica e disponibile per un periodo lungo di tempo. L'elemento comune, che consente il confronto, è il reddito rilevato nei conti nazionali³² e attribuito al "settore" famiglie³³. Naturalmente procedere al confronto vuol dire verificare le sovrapposizioni e correggere le eventuali discrepanze al fine di rendere il più simile possibile i due aggregati. Il primo passo è dunque quello di individuare gli elementi di assonanza e, nel contempo, isolare (o, almeno, tener conto di) componenti che non sono rintracciabili, nel nostro caso, nelle caratteristiche Istat rispetto al concetto di reddito fiscale.

Sotto il profilo della corrispondenza concettuale al modello teorico di riferimento ci sembra che le assunzioni su cui si fonda la costruzione dei conti economici non riescano a collocare le informazioni di fonte Istat esattamente nell'ambito di una base imponibile del tutto compatibile con la definizione di reddito prodotto.

Le principali risorse assegnate alle famiglie³⁴, nei conti per settori istituzionali, derivano dai redditi da lavoro dipendente, dai redditi da capitale, dai trasferimenti effettuati dagli altri settori. Queste componenti di reddito già consentono di rilevare alcune fra le più macroscopiche differenze con la fonte fiscale³⁵: sappiamo, infatti, che la normativa fiscale ha condotto all'esclusione, dalla base imponibile Irpef, di buona parte dei redditi da fabbricati³⁶, dei redditi d'impresa³⁷ e della totalità dei redditi da capitale. Peraltro i dati di origine fiscale incorporano gli effetti dei comportamenti evasivi adottati dai contribuenti.

³² Il riferimento è al Sec 1978 dato che il processo di revisione dello schema dei conti, a cui hanno aderito i paesi dell'Ue e confluito nel Sec 1995, non ha ancora trovato applicazione per quello che riguarda i conti dei settori istituzionali. Il processo di revisione ha preparato uno schema unico, più comprensivo dei precedenti, da applicarsi gradualmente dalla fine degli anni '90; sistema dei conti, quello del 1995, che ha profondamente innovato rispetto al precedente. Cfr. Siesto (1996).

³³ "Il settore Famiglie comprende gli individui ed i gruppi di persone nella loro veste di consumatori e, eventualmente, di imprenditori quando sono piccoli proprietari di imprese individuali la cui gestione non è autonoma né distinguibile dal bilancio familiare dei rispettivi proprietari". Siesto (1996), p. 157.

³⁴ Ma il settore famiglie, rappresentativo delle famiglie consumatrici e delle famiglie produttrici, rileva tra queste ultime le imprese individuali e le società di persone con meno di 20 addetti (evidenziate nel sottosettore "imprese individuali e società di persone"). Cfr. Istat, Conti economici dei settori istituzionali (1980-1997).

³⁵ Anche se l'unità impositiva di riferimento per il sistema fiscale è l'individuo, il confronto con i dati Istat relativi al settore "famiglie" risulta ovviamente possibile perché l'analisi è condotta a livello aggregato.

³⁶ Oltre all'esclusione dei redditi relativi alla "prima casa" si è riconosciuta una detrazione per gli affitti. La parte restante è comunque valutata, almeno a tutt'oggi, con criteri catastali, ben lungi da quelli di mercato.

³⁷ Ma, nella fattispecie, per la sola componente risparmio d'impresa in quanto l'imprenditore, i collaboratori familiari ed i soci saranno tassati, con le stesse modalità dei soci di una società di capitali, solo per gli utili che essi percepiscono.

Dal “conto del reddito” del settore “famiglie” è necessario operare alcune correzioni per ricostruire il risultato finale (il reddito netto disponibile) e rendere questa configurazione di reddito coerente con quella adottata dal fisco. Il conto presenta tutta una serie di voci³⁸, sia tra le entrate che tra le uscite, che non trovano corrispondenza nell’aggregato fiscale e che devono essere rettificare.

Nell’Istat è, peraltro, da sottolineare l’esclusione, dai redditi delle famiglie, di quella parte di reddito delle imprese individuali e delle società di persone con più di 20 addetti non prelevato dall’imprenditore e dai membri di tali società. E’ questo un aspetto che risulta particolarmente interessante nel confronto: il reddito delle imprese con più di 20 addetti non prelevato dai suoi membri, non trova nominalmente corrispondenza nel trattamento fiscale e non la trova neppure nei fatti in quanto, come l’*excursus* sulle modifiche Irpef ha evidenziato, il trattamento fiscale delle imprese non è riuscito ad ostacolare l’elevata evasione che le ha contraddistinte ed è riuscito a estendere l’applicazione dell’imposta progressiva sulla base del reddito effettivo solo quando ha introdotto misure di forfetizzazione che non apparivano coerenti con la struttura economico-contabile delle attività produttive e che hanno un trattamento che ha spinto molte imprese ad optare per i criteri di effettività. In questo senso sono significativi i comportamenti posti in essere dalle imprese per sfuggire l’applicazione della normativa fiscale in tutte le sue sfaccettature.

Il vantaggio del ricorso all’Istat consegue dal fatto che, una volta ricostruito il reddito complessivo “dichiarabile”, è possibile procedere alla separazione del reddito delle famiglie in due grosse categorie: quello percepito come “pensioni e remunerazioni del lavoro dipendente”³⁹ e quello relativo agli “altri redditi”, ottenuto per differenza tra reddito totale e redditi da lavoro (e pensioni). Avendo isolato queste tre tipologie di redditi è utile osservarne la relativa distribuzione negli anni e le differenze presenti nelle due distribuzioni.

La capacità dell’Irpef di essere una imposta generale, così come ipotizzata nei primi studi preparatori dalla Commissione Cosciani⁴⁰, può esser verificata attraverso l’andamento del rapporto tra reddito dichiarato e reddito effettivo come risulta dai conti nazionali. Tale capacità è apparsa alquanto modesta, almeno nei primi anni di applicazione quando il valore del rapporto, con riferimento alla globalità dei redditi, si aggirava intorno, ma non raggiungeva, il 50 % (vedi fig.1).

Il rapporto ha incominciato a crescere dopo il 1983 e, in modo più consistente, dal 1985 per effetto di alcuni provvedimenti fiscali che hanno, dapprima, circoscritto la quota di reddito (per un massimo del 49%) dell’impresa familiare attribuibile ai “familiari” dell’imprenditore e, poi, più incisivamente, introdotto per le imprese minori il forfait (“Visentini ter”). Provvedimento questo che, da un lato, abbiamo visto, sottovalutava l’incidenza effettiva dei costi delle attività di produzione e, dall’altro, aveva spronato molte imprese ad aderire alla determinazione del reddito effettivo⁴¹ facendo così emergere, a partire dal primo anno di applicazione, nuova base imponibile.

³⁸ Quali, ad es., tra le entrate gli interessi imputati sulle riserve tecniche di assicurazione, i contributi sociali figurativi, i trasferimenti correnti alle Isv; mentre tra le uscite le imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, la quota di contributi sociali effettivi attribuibile ai lavoratori autonomi (già compresa e che deve essere scorporata visto che in ambito Irpef tali contributi costituiscono “oneri deducibili”). Peraltro, sulle difformità Istat-Fisco si può dire che ulteriori elementi sono rintracciabili nelle modalità di trattamento delle plusvalenze che: a) se riferite a quelle tradizionalmente ottenute nell’esercizio di attività d’impresa fanno riferimento ad un costo non ancora ammortizzato e calcolato in base al criterio del costo di sostituzione (e non di quello storico come nella normativa fiscale); b) se capital gains, vengono rilevati quando derivano da attività professionali (e in tale ambito vengono inseriti), mentre non appaiono qualora derivino da attività finanziarie di privati.

³⁹ Questa componente non risulta di immediata evidenziazione nell’Istat mentre è di determinazione automatica e realistica nel fisco. Per la costruzione di questa categoria reddituale si è ritenuto che la voce “prestazioni sociali” potesse dare una indicazione di riferimento per le pensioni anche se al suo interno figurano altri valori di reddito (es., erogazioni al di sotto del minimo imponibile fiscale, trasferimenti correnti in natura, ecc..) che non sono invece compresi nell’aggregato fiscale. I redditi del lavoro dipendente sono stati ricostruiti sottraendo dalla voce “redditi da lavoro dipendente” i contributi sociali effettivi e figurativi e aggiungendo i contributi sociali dei lavoratori indipendenti (che erano inglobati nella voce precedente).

⁴⁰ Cfr. Cosciani, cit.

⁴¹ Dall’analisi dei dati fiscali emerge in modo netto il fortissimo incremento dei redditi dichiarati dalle imprese a partire dal 1985 (e che prosegue costantemente negli anni seguenti), mentre rimane sostanzialmente congelato l’ammontare dei redditi dichiarati dalle imprese minori per tutto il periodo di applicazione del regime forfetario. Gli ammontari dichiarati

Tale tendenza si è riflessa ovviamente sull'andamento del rapporto tra i redditi complessivi, ma risulta tanto più evidente quando si vanno ad analizzare i rapporti che si instaurano tra i redditi di specie (vedi fig. 2): la quota degli "altri redditi" sottoposta ad Irpef, anche se molto più contenuta rispetto a quella dei corrispondenti redditi aggregati, evidenzia una crescita costante proprio a partire dal 1983 (con il 25%), per raggiungere un picco nel 1992 (con un 35%) e, poi, diminuire nei due anni successivi. Anche il dato del 1992 è un palese riflesso dei provvedimenti adottati dal legislatore⁴², infatti, come già sottolineato, tra il '92 ed il '93, l'introduzione della minimum tax aveva involontariamente contribuito alla decisione di molte imprese di cessare l'attività, ma aveva anche indotto le rimanenti ad adeguare (cioè, a ridurre) per tempo gli imponibili da dichiarare.

Anche a livello aggregato la capacità dell'Irpef di rispondere al ruolo assegnatole continua a crescere fino al 1992, quando assume un massimo (55%), per poi iniziare a diminuire per l'effetto congiunto della riduzione della componente "altri redditi" (nella fattispecie i redditi d'impresa) e della deduzione introdotta nei redditi da fabbricati per l'abitazione principale (che si andava ovviamente a riflettere anche sugli ammontari dichiarati dei redditi complessivi)⁴³. In relazione a ciò è utile sottolineare come al "picco" del 1992⁴⁴ avesse contribuito l'eccezionale aumento registrato proprio nei redditi da fabbricati (rispetto all'anno precedente erano raddoppiati) per effetto dell'applicazione delle nuove rendite catastali e delle nuove modalità di determinazione del reddito stesso.

Il dato che coglie la maggiore corrispondenza tra base imponibile fiscale e quella dei conti nazionali, evidenziando altresì il maggior grado di copertura dell'Irpef è indubbiamente quello relativo ai redditi di lavoro dipendente e delle pensioni⁴⁵ (fig. 2). Il grado di adesione si mantiene sempre, nell'arco di tempo considerato (1977-1994), al di sopra del 65% e raggiunge punte del 70%. Il risultato non stupisce nel momento in cui si sottolinea l'area della progressività, cioè la capacità dell'Irpef, nel corso del tempo, di esser riuscita a rispondere al requisito di generalità con il quale era stata introdotta. Se il risultato era ragionevolmente prevedibile⁴⁶ per la categoria dei redditi da lavoro dipendente (e pensioni⁴⁷), per le altre fattispecie reddituali nel risultato confluivano tutta una serie di azioni (delle autorità fiscali) e di comportamenti (dei contribuenti) tesi a conciliare (come in precedenza sottolineato) obiettivi spesso contraddittori. L'esito finale sembra molto coerente con le analisi precedenti nel senso che l'area della progressività risulta sostanzialmente determinata e influenzata dai redditi da lavoro dipendente, e trova la presenza degli "altri redditi" che si è andata, sì, rafforzando nel periodo 1983-1992, ma che ha contribuito solo per circa un 30% a comporre l'area. Ne consegue che gli auspici della Commissione Cosciani non hanno trovato corrispondenza nelle caratteristiche effettivamente presenti nell'Irpef, quali risultano dalle molteplici modificazioni volute dal legislatore fiscale; infatti, gli esiti del nostro ragionamento evidenziano un'Irpef che ha una

dalle imprese minori erano aumentati tra il 1983 e il 1984 per effetto, con tutta probabilità, della normativa sulle imprese familiari, mentre hanno mostrato una contrazione per il 1985.

⁴² In questo caso, nella categoria "altri redditi" ha influito l'aumento consistente dei redditi da fabbricati per l'introduzione delle nuove rendite catastali.

⁴³ Si stava tendenzialmente procedendo all'esclusione della prima casa dalla base imponibile.

⁴⁴ I redditi dichiarati nel 1993 sono stati oggetto di molti interventi di sostanziale modificazione; ricordiamo la trasformazione degli oneri deducibili in detrazioni, le nuove rendite catastali per i fabbricati (e le nuove modalità di determinazione del reddito), l'indeducibilità dell'Illor, la minimum tax, le nuove aliquote e detrazioni, il ripristino degli scaglioni vigenti nel 1989, la revisione del redditometro.

⁴⁵ E, in questo caso, per il maggior merito dei dati fiscali di rispecchiare la realtà di quanto non riescano a fare quelli della contabilità nazionale. Cfr., al riguardo, Botarelli, Cristofaro (1988) e Botarelli (1989).

⁴⁶ Il reddito fiscale da lavoro dipendente e pensioni ha rappresentato costantemente nel tempo circa il 75% del reddito complessivamente dichiarato, mentre l'analogo rapporto nei conti nazionali è stato del 58% (o poco più); come dire che i redditi fiscali da lavoro dipendente (e pensioni) hanno determinato oltre il 70% (arrivando spesso al 78%) della composizione dell'area soggetta a progressività.

⁴⁷ Come accennato le pensioni possono indurre una non corrispondenza con i dati fiscali per la presenza, ad es., di ammontari al di sotto del minimo imponibile nei dati dei conti nazionali; in questo senso influenzano il risultato del rapporto (cioè l'area).

capacità di essere “un’imposta generale” solo per un’area pari al 50-55% dei redditi effettivi e, rispetto alla composizione dell’area, di esserlo soprattutto per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il che vuol dire che l’ampiezza della base imponibile Irpef è costituita dal 50% soltanto del reddito delle famiglie; risultato che dipende ovviamente dall’erosione⁴⁸ ed evasione che caratterizza alcuni di questi redditi.

Un modo complementare per valutare l’evoluzione dell’Irpef nel periodo esaminato è quello che vede l’uso delle aliquote implicite, ottenute rapportando l’ammontare dell’imposta, relativa a ciascuna fattispecie reddituale, alla corrispondente base imponibile desunta dalla contabilità nazionale⁴⁹.

Le aliquote implicite (fig. 3) evidenziano un andamento a forbice che va costantemente ampliandosi: il punto di partenza, il 1977, vede una sostanziale coincidenza tra le aliquote sul lavoro dipendente e quelle sugli “altri” fattori⁵⁰ (così quella complessiva sulle famiglie), ma con il passare degli anni la divergenza diventa sempre più netta.

Altro aspetto interessante è quello relativo ai valori delle aliquote che appaiono particolarmente bassi: per il lavoro dipendente crescono costantemente dal 5,5% del 1977 fino ad oltre il 13% negli anni '92-'94; le aliquote implicite sugli “altri” fattori, pur partendo da un valore quasi uguale, mostrano un andamento alterno, ma con modesti scostamenti dal valore iniziale, ed iniziano a crescere in modo costante solo dal 1985, ma la loro crescita non oltrepassa il 7%, se si fa eccezione per il dato anomalo del 1993⁵¹. Quindi, tra il 1977 e il 1994, l’aliquota implicita sul lavoro dipendente aumenta di 8 punti percentuali, mentre quella sugli “altri” fattori aumenta di soli 2 punti⁵²; nel 1994 il divario fra le due aliquote implicite risulta così di 6 punti.

E’ chiaro che la variabile che aiuta a spiegare questo risultato, al di là di possibili fattori congiunturali, è l’elevata evasione per i redditi da lavoro autonomo e d’impresa; ma è altrettanto vero che un ruolo non trascurabile lo hanno giocato le deduzioni o le esclusioni concesse sugli imponibili. Così come la crescita dell’imposizione sul lavoro conferma, non solo, la struttura del prelievo, ma anche la sua variazione nel tempo, dando ulteriore dimostrazione degli effetti delle politiche tributarie e della loro efficacia.

Le aliquote implicite danno un’indicazione dell’evoluzione della forma impositiva sui diversi fattori produttivi: l’indicazione della crescita costante sul lavoro dipendente e il divario che si è andato affermando con gli “altri” fattori non fanno altro che ribadire quanto in precedenza indicato in termini di area della progressività; se ne potrebbe, altresì, dedurre che, a parità di gettito, un ampliamento (o, nel nostro caso, un’emersione) di base imponibile potrebbe anche consentire di ridurre consistentemente l’aliquota d’imposta sulle “famiglie” pur lasciando inalterato il diverso onere sulle singole fattispecie reddituali (o ripensando ad esso in relazione ai connessi effetti di redistribuzione).

⁴⁸ Ad es., contribuiscono a tale risultato le prestazioni sociali in natura, gli interessi e gli altri redditi da attività finanziarie, i redditi catastali.

⁴⁹ Nel nostro caso le basi imponibili che abbiamo ricostruito dalla contabilità nazionale come basi effettive.

⁵⁰ Le aliquote implicite scaturiscono dal rapporto tra: 1) Irpef relativa ai lavoratori dipendenti (e ai pensionati) e il reddito di contabilità nazionale relativo ai lavoratori dipendenti (e pensionati); 2) Irpef relativa agli “altri” fattori (che producono reddito alle famiglie) e l’ammontare degli “altri” redditi di contabilità nazionale (e, per completezza, 3) Irpef complessiva e reddito della contabilità nazionale attribuibile alle famiglie).

⁵¹ Nel 1993 le aliquote implicite hanno registrato un anomalo 9% da attribuire esclusivamente ad un aumento inaspettato dell’Irpef versata in autotassazione (a saldo). Dei provvedimenti che hanno generato tale incremento abbiamo già detto a nota 44. Cfr., anche B.I. Relazione annuale, 1993.

⁵² L’aliquota implicita relativa alla “famiglia” è il necessario compromesso fra le altre due (e, infatti, si colloca all’interno della forbice disegnata dagli andamenti delle altre due aliquote): dal 5,5% del 1977 arriva ad un valore dell’11% nel 1994.

3. Progressività e redistribuzione dell'Irpef.

La valutazione complessiva degli effetti che derivano dalla struttura dell'Irpef, e delle conseguenti modificazioni intervenute nel corso degli anni, non può prescindere dal riferimento al grado di progressività dell'imposta e a come, questo stesso aspetto, ne abbia influenzato quelli di redistribuzione (collegati anche ai valori delle aliquote medie), con ulteriori ovvie conseguenze sui comportamenti degli individui. Per valutare le caratteristiche di un sistema di prelievo è, quindi, necessario avere a disposizione degli strumenti di misura adatti allo scopo; peraltro, le misure della progressività non risultano del tutto equivalenti tanto che si è soliti distinguere le misure locali, che calcolano la progressività rispetto ad un dato livello di imponibile, dagli indici globali che, invece, valutano la progressività dell'intera distribuzione dei redditi⁵³.

La scelta della misura più appropriata non ha prodotto consensi unanimi per cui assume molta importanza la distinzione tra misure locali e indicatori globali e la conoscenza, oltre alla scala formale delle aliquote, della distribuzione effettiva dei redditi da assoggettare ad imposta, che consegue direttamente dalle caratteristiche dell'imposta progressiva e dalla relazione esistente fra le proprietà che la contraddistinguono (scostamento dalla proporzionalità ed effetto redistributivo). Non è, infatti, immediata né scontata la relazione tra aumento dello scostamento dalla proporzionalità e conseguente diminuzione della disuguaglianza così come potrebbe invece apparire. Il legame tra redistribuzione e progressività non risulta così automatico⁵⁴.

Per valutare l'effetto indotto da tale relazione si usa far riferimento alla costruzione di indici globali della progressività basati sulle curve di concentrazione o sull'indice di Gini⁵⁵.

Una delle implicazioni più importanti connessa all'applicazione dei diversi indici è quella relativa alla assunzione che l'imposta, nel passaggio dal reddito lordo al reddito netto, non produca alcun riordinamento dei soggetti passivi rispetto alle posizioni occupate prima del prelievo. Ma la condizione di "no reranking" non è affatto detto che venga rispettata nella realtà dei sistemi tributari dove spesso si procede alla considerazione di variabili diverse dal reddito (per es., per carichi di famiglia), con modalità diverse (oneri deducibili dall'imponibile, detrazioni dall'imposta, ecc.), per definire la capacità contributiva e l'imposta da pagare.

Se, fino a qui, l'analisi condotta ha teso fundamentalmente ad evidenziare le modificazioni intervenute, tra il 1977 e il 1994⁵⁶, nell'articolazione dell'Irpef, ma con particolare attenzione alla definizione di base imponibile e alle ripercussioni indotte in termini di area assoggettata alla progressività, ora vogliamo delineare un quadro d'insieme andando a valutare in modo complessivo gli effetti redistributivi che gli interventi del legislatore hanno prodotto, ma astraendo dalle modificazioni nelle basi imponibili⁵⁷.

Per valutare complessivamente tali effetti redistributivi -nel nostro caso se l'Irpef ha rappresentato un efficace strumento di redistribuzione del reddito- si è fatto ricorso agli indici di Reynolds-Smolensky e di Kakwani⁵⁸ al fine di mettere in evidenza sia gli aspetti di redistribuzione sia quelli

⁵³ Ovvero l'impatto redistributivo complessivo connesso con l'imposta. Si vedano tra gli altri Lambert (1985), Di Majo, Frasca (1975), Visco (1975) e (1984), Sartor (1987). Al riguardo si veda anche Botarelli (1996).

⁵⁴ In questo contesto non deve essere trascurato il ruolo dell'incidenza globale dell'imposta.

⁵⁵ L'indice di Gini, come noto, è una delle più usate misure sintetiche della disuguaglianza.

⁵⁶ Aver limitato l'analisi al 1994 deriva dalla assenza di adeguate informazioni statistiche di fonte fiscale per gli anni successivi.

⁵⁷ Anche se, poi, non potremo prescindere da considerazioni sugli effetti che una diversa composizione (o "mancanza") di base imponibile possono determinare.

⁵⁸ Come noto, l'indice K di Kakwani misura la progressività in termini di scostamento dalla proporzionalità ed è dato dal confronto tra la concentrazione dell'imposta e l'indice di Gini del reddito prima dell'imposta.

di progressività. Peraltro, ambedue gli aspetti diventano importanti dato che, gli uni, consentono di esprimere giudizi in merito alle politiche egualitarie, mentre gli altri risultano responsabili dei possibili effetti distorsivi imputabili all'imposta.

Applicando queste misure all'Irpef è stato possibile verificare come il grado di progressività sia andato, nel corso degli anni, affievolendosi mentre, nel contempo, è aumentato l'impatto redistributivo. Sappiamo del legame tra redistribuzione, progressività ed incidenza, per cui il ruolo determinante nel miglioramento dell'efficacia redistributiva dell'Irpef non può che essere attribuito all'aumento dell'incidenza dell'imposta registrato nello stesso periodo.

L'affievolimento della progressività sembra però subire un consistente rallentamento nel 1983 quando, per effetto delle misure confluite nella "riforma del 1983", tanto l'indice di redistribuzione che quello di progressività rimangono pressoché stabili negli anni.

Le implicazioni possono essere analizzate intanto con riguardo alla progressività dell'imposta, la cui riduzione ha senz'altro tratto beneficio dall'accorpamento degli scaglioni e dalla riduzione delle aliquote⁵⁹. Anche se obiettivo primario della riforma, che cambiò profondamente la struttura dell'Irpef⁶⁰, era stato quello di intervenire per frenare il fiscal drag, le misure adottate hanno avuto anche l'effetto di produrre i risultati suddetti (indipendentemente dal fatto che fossero desiderabili o meno). Peraltro, uno degli obiettivi era quello di ridurre l'incidenza dell'imposta del 1983 rispetto a quella del 1982; risultato che è stato raggiunto (anche se con una variazione molto contenuta), ma che, negli anni seguenti, ha visto una nuova indiscutibile tendenza alla crescita.

Indici di progressività globale e di redistribuzione dell'Irpef. 1978-1994

Anni	Incidenza (t)	Indice K di Kakwani	Indice RS di Reynolds-Smolensky	Riduzione della Disuguaglianza
1978	10,99	23,35	2,88	-7,77
1979	12,72	21,89	3,19	-8,40
1980	13,78	22,39	3,58	-9,50
1981	14,57	21,16	3,61	-9,81
1982	16,38	19,25	3,77	-10,23
1983	16,07	18,33	3,51	-9,40
1984	16,92	18,36	3,74	-9,77
1985	17,65	18,17	3,89	-10,16
1986	16,49	18,75	3,70	-9,49
1987	17,26	18,20	3,79	-9,52
1988	18,07	18,61	4,11	-10,16
1989	17,33	18,57	3,89	-9,54
1990	17,30	18,36	3,84	-9,23
1992	18,67	18,61	4,27	-9,75
1993	18,37	18,28	4,31	-9,86
1994	18,84	17,46	4,33	-9,77

Fonte: Elaborazione dati Ministero delle Finanze, Analisi delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, vari anni.

L'indice di RS di Reynolds-Smolensky misura la progressività in termini di impatto redistributivo ed è dato dalla differenza tra l'indice di Gini prima dell'imposta e l'indice di concentrazione dopo l'imposta.

La riduzione della disuguaglianza è ottenuta rapportando la differenza tra la concentrazione del reddito netto e l'indice di concentrazione di Gini del reddito lordo alla concentrazione di Gini del reddito lordo.

⁵⁹ L'incremento delle detrazioni d'imposta ha, però, prodotto una sostanziale compensazione della riduzione della progressività attribuibile alla modifica della struttura delle aliquote.

⁶⁰ Si rinvia alla prima parte di questo lavoro.

E' da dire che l'indice di redistribuzione mantiene valori sufficientemente elevati (pari a circa il 10% dell'indice di concentrazione del reddito complessivo) rispetto a quelli che mediamente sono presenti nei sistemi tributari degli altri paesi occidentali.

Gli interventi sugli scaglioni e sulle aliquote sono stati accompagnati, sia nel 1983 che dopo, da misure di adeguamento delle detrazioni d'imposta con l'obiettivo di limitare eventuali effetti sulla progressività del prelievo. Di fatto l'adeguamento avviene con riferimento alle detrazioni per alcune fattispecie reddituali: i redditi da lavoro dipendente e, in misura molto più contenuta, per quelli indipendenti; ma sono detrazioni che vengono riconosciute con una struttura per classi, decrescente al crescere del reddito e che va a sovrapporsi a quella per scaglioni delle aliquote. L'effetto combinato che ne scaturisce vede una accentuazione di progressività sui redditi di specie pur in presenza di una tendenziale diminuzione generale della progressività dell'imposta. E questo effetto è evidente nella modificazione della progressività effettiva rispetto a quella osservabile dalla scala delle aliquote. Ma tutto ciò vuol anche dire che gli effetti, che ne conseguono, saranno diversi (o di diversa intensità) nei confronti dei percettori di redditi differenti.

Ancora sulla progressività dell'imposta hanno pur svolto un'influenza le detrazioni per carichi di famiglia alle quali è assegnato il compito di ridurre l'onere fiscale per le famiglie, derivante dall'applicazione di una imposta progressiva che si basa, invece, sugli individui. Tali detrazioni hanno sicuramente contribuito alla realizzazione di una efficace redistribuzione attraverso il prelievo, ma è anche vero che ad esse non può più essere assegnata una giustificazione né sotto il profilo della discriminazione qualitativa né di strumento per personalizzare l'imposta. Ma l'entità complessiva delle detrazioni conferma la rilevanza della politica di redistribuzione monetaria del reddito⁶¹ attuata attraverso l'imposizione sul reddito.

All'articolazione dell'imposta hanno concorso quindi variabili diverse, quali le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, che attuate in forme diverse (decrescenti al crescere del reddito, o come detrazioni in ammontare fisso), come detto, hanno interagito nel modificare quella immagine della progressività formale che poteva esser osservata nella scala delle aliquote. Questo aspetto si manifesta in modo non perfettamente egualitario dato che non "tutti" i redditi risultano beneficiare della tendenza alla riduzione della progressività.

In termini di indici di Reynolds-Smolensky e di Kakwani, e dei valori che hanno rilevato nello scorcio di tempo osservato⁶², dobbiamo dedurre che ad un giudizio positivo per un possibile miglioramento della politica fiscale in termini egualitari non può corrispondere un giudizio altrettanto positivo sulla riduzione dei possibili effetti distorsivi imputabili all'Irpef, così come il dato aggregato potrebbe far intuire: infatti, la tendenza rilevata alla generale riduzione della progressività (K) e, quindi, degli effetti distorsivi dell'imposta, cela un qualche effetto di compensazione tra le diverse categorie di percettori di reddito (i "lavoratori dipendenti" e gli "altri") che si trovano a sostenere in modo "più" o "meno" accentuato l'onere della progressività.

L'effetto redistributivo (RS) va ascritto alla forte crescita della incidenza media (t), che è aumentata dal 10% ad oltre il 18%; complessivamente il contributo dell'Irpef alla riduzione della disuguaglianza⁶³, nel periodo considerato, è variato tra il 7% ed il 10%.

E' certo che a questi risultati, o meglio all'analisi dei risultati, contribuisce in modo forte un'assunzione di base su cui si fonda la costruzione degli indici utilizzati: l'assunzione è quella che accetta di valutare l'impatto del prelievo sulla distribuzione dei redditi così come erano ordinati prima del prelievo stesso, il che vuol anche dire che i contribuenti sono ordinati sulla base del red-

⁶¹ Di fatto sono molteplici gli istituti che operano con finalità redistributive anche se l'imposizione fiscale è lo strumento più rilevante.

⁶² Non è stato possibile calcolare gli indici per l'anno 1991 per la indisponibilità dei dati fiscali relativi ai Mod. 101.

⁶³ La concentrazione dell'Irpef è sempre risultata elevata (nei nostri calcoli sempre vicina al 60%, ad eccezione del periodo 1983-1985 in cui si è mantenuta intorno al 56-57%), cosicché il reddito è risultato meno concentrato dopo l'applicazione dell'imposta (mediamente, in termini di 3 o 4 punti). Si veda anche Bosi, Guerra (1998), p. 92 ss.

dito lordo⁶⁴. Assunzione questa che, si è visto, dà validità all'applicazione dell'indice di Reynolds-Smolensky. Ma, questa, abbiamo visto, non è una relazione scontata e non lo è soltanto per la presenza di variabili diverse dal reddito, considerate come deduzioni, detrazioni, ecc., per definire l'imposta da pagare: non lo è anche (e in modo rilevante) per la presenza di una consistente evasione in alcune categorie reddituali (e, quindi, nel reddito complessivo).

L'evasione non sappiamo in quale modo e per quali entità si realizza all'interno delle diverse fattispecie reddituali⁶⁵; non conosciamo quale sia la distribuzione effettiva all'interno dei redditi e, soprattutto, non abbiamo informazioni sul reddito ai fini fiscali dopo l'evasione. E questo è un aspetto tanto più rilevante quando andiamo ad osservare le posizioni nella scala dei redditi e nel possibile, e probabile, riordinamento delle posizioni stesse nel passaggio dai redditi lordi ai redditi netti per effetto dell'imposta progressiva. La sottostima dei redditi, in cui si ritiene essere presente una elevata evasione, tende sicuramente a ridimensionare (se non annullare) i risultati evidenziati dagli indici. L'emersione di tali redditi e, quindi, di base imponibile porterebbe a rivedere i risultati suddetti, sicuramente con un sensibile aumento delle effetti in termini di disuguaglianza.

La valutazione finale ricomponete alcuni dei tratti già visti: anche analizzando gli effetti di progressività e di redistribuzione connessi all'imposta sul reddito, e alla sua articolazione, giungiamo alla considerazione che la tendenziale riduzione della progressività non ha prodotto gli stessi effetti sulle diverse categorie di reddito; d'altro canto gli effetti redistributivi sembrano esser stati sostanzialmente determinati dall'aumento della incidenza media, mentre il contributo alla riduzione della disuguaglianza non sembra particolarmente importante. Ancora i risultati sono attendibili nel momento in cui si prescinde da ipotesi di modificazione delle posizioni nella scala dei redditi passando dai redditi lordi a quelli netti per effetto dell'imposta progressiva e, soprattutto, se non si prendono in considerazione i possibili effetti indotti dalla "distribuzione" dell'evasione tra i redditi (che potrebbe, a sua volta, indurre il riordinamento delle posizioni). Ma tutto ciò non fa che ribadire quanto avevamo già sottolineato considerando l'area della progressività e la capacità dell'imposta di rispondere ai requisiti di generalità: l'Irpef risulta una imposta con elevata progressività, ma soltanto per una parte dei contribuenti, identificabili con i percettori di redditi da lavoro dipendente (o pensioni); una categoria di contribuenti con un rapporto tra reddito dichiarato e reddito effettivo sempre relativamente elevato (mai al di sotto del 65%), alla quale sono difficilmente attribuibili comportamenti evasivi e, quindi, possibili riordinamenti di loro posizioni.

Questi aspetti sembrano quasi rispondere a un disegno sufficientemente coerente che, per motivi e congiunture diverse, ha guidato gli interventi del legislatore fiscale nel periodo preso in considerazione, e che ha trovato esplicita affermazione nei provvedimenti che si sono susseguiti dalla manovra finanziaria per il 1997 e che sono culminati nell'ultima finanziaria.

L'evoluzione del sistema tributario verso un sistema di tassazione duale implica, per una coerente adesione al modello di tassazione sotteso, una necessaria "specializzazione" dell'Irpef, come imposta che grava sui soli redditi da lavoro e pensioni. Naturalmente tutto ciò implica diverse conseguenze sul piano redistributivo che renderanno necessarie revisioni della progressività dell'Irpef anche in relazione alla fisionomia che le sarà attribuita con riferimento alle categorie reddituali che ne potranno essere coinvolte. Se, ad es., l'opzione, dovesse riguardare i redditi da lavoro autonomo, che non sono redditi da lavoro puri, bensì redditi misti, allora si dovrebbe pensare alla previsione di due diverse componenti, una da lavoro e una di capitali, e sottoporre ad Irpef solo la prima compo-

⁶⁴ Si accetta, quindi, l'ipotesi di "no reranking".

⁶⁵ E' possibile solo avere l'indicazione della dimensione del fenomeno attraverso una serie di ricostruzioni e valutazioni effettuate in alcuni studi. Si veda Bernardi, Bernasconi (1996) e la bibliografia ivi indicata.

nente. Ma questa scelta implicherebbe tutta una serie di altri effetti che potrebbero essere indotti proprio per quanto sopra accennato e che sono collegati all'esistenza di elevata evasione⁶⁶.

⁶⁶ Un altro aspetto potrebbe riferirsi al trattamento dei redditi da terreni che, forse, per coerenza con il trattamento dei fabbricati, non dovrebbero, almeno automaticamente, esser compresi.

Fisco/Istat Reddito totale




Fig.1

Redditi da lavoro dipendente ed altri redditi - Fisco/Istat




Fig.2

Aliquote implicite




Fig.3

Riferimenti bibliografici

- Banca d'Italia (1992), *Income and saving in Italy: a reconstruction*, Temi di discussione, n.169, Roma.
- Banca d'Italia, *Relazione Annuale*, Appendice, vari anni.
- Bernardi L. (1995), *L'Irpef: le ragioni di una riforma e analisi di una proposta*, in *Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze*.
- Bernardi L., Bernasconi M. (1996), *L'evasione: una decisione economica*, in *Il Fisco*, n. 38.
- Bosi P. (1996), *Corso di Scienza delle Finanze*, Il Mulino, Bologna.
- Bosi P., Guerra M.C. (1998), *I tributi nell'economia italiana*, il Mulino, Bologna.
- Botarelli S., Cristofaro A. (1988), *Redditi da lavoro dipendente: un confronto tra la contabilità nazionale e l'anagrafe tributaria*, in *Problemi di Finanza Pubblica*, vol. VIII, Roma
- Botarelli S. (1989), *Redditi da lavoro dipendente ed evasione*, in *Studi Economici*, Franco Angeli ed., Milano.
- Botarelli S. (1990), *L'imposizione delle imprese minori: problemi di determinazione della base imponibile nei sistemi forfetari. Una nota*. Quaderni Dipartimento Economia Politica, n. 118, Siena.
- Botarelli S. (1996), *Elasticità e progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*. Quaderni Dipartimento Economia Politica, n. 203, Siena.
- Cosciani C. (1964), *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della Riforma Tributaria*, in *Studi di Finanza Pubblica*, Giuffrè, Milano.
- Cosciani C. (1965), *L'imposta personale sul reddito nel quadro della riforma tributaria*, Giuffrè, Milano.
- Di Majo A., Frasca F. (1975), *Imposizione personale e distribuzione dei redditi in Italia*, in *Contributi alla ricerca economica*, Banca d'Italia, Roma.
- Einaudi L. (1959), *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, Einaudi, Torino.
- Istat, *Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale*, Collana d'informazione, vari anni, Roma.
- Herr U. (1995), *Evoluzione ed aspetti quantitativi attuali dell'Irpef*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, n. 3.
- Istat, (1998), *Contabilità Nazionale*, Tomo 2, Roma
- Istat, *Conti economici dei settori istituzionali*, vari anni, Roma.
- Istat, *Conti Economici Nazionali*, vari anni, Roma.
- Kaldor N. (1955), *An expenditure tax*, Allen & Unwin, London.
- Lambert P.J. (1995), *Tax Progressivity: a survey of the literature*, Working paper n. 56, Institute for fiscal studies, London.
- Leccisotti M. (a cura di) (1990), *Per un'imposta sul reddito normale*, Il Mulino, Bologna.
- Ministero delle Finanze, *Analisi delle dichiarazioni dei redditi dalle persone fisiche presentate nel..*, vari anni, Roma
- Musgrave R.A. e Musgrave P.B. (1989), *Public finance in theory and practise*, McGraw-Hill, New York.
- Relazione generale sulla situazione economica del paese*, vari anni.
- Romani F: (1964), *Gli incrementi patrimoniali e l'imposta sul reddito*, Roma.
- Sartor N. (1987), *L'evoluzione dell'Irpef negli anni ottanta: un'analisi strutturale*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, n. 4.
- Sartor N. (1987 a), *Distribuzione dei redditi ed Irpef: uno schema per l'analisi strutturale e la previsione del gettito*, in *Banca d'Italia, Ricerche quantitative e basi statistiche per la politica economica*, Roma.
- Siesto V. (1996), *La contabilità nazionale italiana. Il sistema dei conti del 2000*. Il Mulino, Bologna.
- Simons H. C.(1938), *Personal Income Taxation*, University of Chicago Press, Chicago.

Tramontana A. (a cura di) (1987), *Problemi fiscali delle piccole imprese*, ESI, Napoli.

Visco V. (1975), *Imposizione personale, struttura della progressività ed effetti dell'inflazione*, in *Bancaria*, n.11.

Visco V. (1984), *Disfunzioni ed iniquità dell'Irpef e possibili alternative: un'analisi del funzionamento dell'imposta sul reddito in Italia nel periodo 1977-83*, in Gerelli E., Valiani R. (a cura di), *La crisi dell'imposizione progressiva sul reddito*, Franco Angeli ed., Milano.